

**AI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
DEL "MOVIMENTO CINQUE STELLE" DI CAMERA E SENATO**

MEMORIA DIFENSIVA

Per: il Sen. Marino MASTRANGELI, nato a Lecco il 26/10/1971, appartenente al Gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" del Senato della Repubblica, rappresentato, assistito e difeso dall' Avv. Luigi Piccarozzi e dall'Avv. Roberto Ricci del Foro di Roma, attivisti ed iscritti al Movimento Cinque Stelle,

PREMESSO

- a) che in data 17/04/2013, il Sen. Vito Crimi, Presidente del Gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" (di seguito M5S) del Senato della Repubblica, ha proposto l'espulsione dal suddetto Gruppo del Sen. Marino Mastrangeli, per presunta violazione del "Codice di Comportamento del M5S in Parlamento", avendo rilasciato interviste in programmi televisivi;
- b) che, di contro, il Sen. Marino Mastrangeli proponeva l'espulsione del Sen. Vito Crimi, per violazione del medesimo "Codice di Comportamento", avendo egli partecipato in studio alla nota trasmissione televisiva "Porta a Porta", andata in onda su Rai 1 nella serata del 15/04/2013;
- c) che in data 22/04/2013, alle ore 19:00, il Sen. Vito Crimi convocava l'Assemblea dei 163 parlamentari del M5S per discutere e deliberare sulla suddetta proposta, a maggioranza dei suoi componenti, come previsto dall'art. 12 dello Statuto del Gruppo parlamentare M5S del Senato della Repubblica (di seguito Statuto) e dal suddetto "Codice di Comportamento".

- d) che, all'esito, l'Assemblea, con **62 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astenuti**, deliberava di proporre l'espulsione del Sen. Marino Mastrangeli e, pertanto, di rimettere la ratifica della suddetta proposta alla votazione on line di tutti gli iscritti al sito web del M5S.
- e) che, nel contempo, la medesima Assemblea, con 88 voti contrari e 3 astenuti, deliberava di non proporre l'espulsione del Sen. Vito Crimi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sen. **Marino Mastrangeli**, *ut supra* rappresentato, assistito e difeso, contesta e si oppone alla deliberazione di proporre la sua espulsione dal Gruppo parlamentare M5S, poiché invalida ed illegittima, nonché infondata per i seguenti

MOTIVI

- 1. Invalidità della delibera dell'Assemblea dei Gruppi parlamentari M5S di Camera e Senato, per violazione dell'art. 12 dello Statuto del Gruppo parlamentare M5S del Senato.**

L'art. 12 dello **Statuto** del Gruppo parlamentare M5S del Senato prescrive:

"Il Presidente, su delibera dell'Assemblea, può provvedere, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, al richiamo ed alla sospensione temporanea, nonché, su delibera dell'Assemblea a maggioranza dei propri componenti, all'espulsione dal Gruppo.

Costituiscono comunque cause di espulsione:

- i) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo;*
- ii) reiterate gravi violazioni al presente statuto;*
- iii) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale, ancorché non definitiva.*

iv) violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del "Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in Parlamento".

In ogni caso, l'espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del Movimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti".

Pertanto, l'Assemblea dei Gruppi parlamentari del M5S di Camera e Senato ammonta a **n. 163 componenti** e la sua **maggioranza è composta da n. 82 parlamentari**.

Orbene, in primo luogo, per quanto previsto dal suddetto Statuto, **l'Assemblea non è stata regolarmente costituita**, poiché **non erano presenti tutti i 163 parlamentari del M5S**, tenuto altresì conto della rilevanza della proposta di espulsione di un suo componente dal Gruppo.

In secondo luogo, dal momento che l'Assemblea tenutasi in data 22/04/2013 ha deliberato la proposta di espulsione del Sen. Marino Mastrangeli con **n. 62 voti favorevoli**, **non è stata raggiunta la maggioranza dei suoi componenti** prevista dal suddetto Statuto e dal Codice di comportamento, che costituisce parte integrante dello Statuto stesso.

Quanto sopra esposto **comporta, per l'effetto, l'invalidità e l'illegittimità della delibera stessa.**

2. Infondatezza della proposta di espulsione del Sen. Marino Mastrangeli per mancata violazione dello Statuto e del Codice di Comportamento.

Nel merito, la proposta di espulsione del Sen. Marino Mastrangeli è all'evidenza **infondata**.

In relazione agli addebiti mossi al Sen. Marino Mastrangeli, e più precisamente, di avere rilasciato interviste con collegamenti fuori studio in

programmi televisivi e di avere, così, violato il Codice di comportamento del M5S in Parlamento, si rileva quanto segue.

Il Codice di comportamento del M5S, alla voce "**Comunicazione**" prescrive di "Evitare la partecipazione ai talk show televisivi", mentre alla voce "**Espulsione dal Gruppo Parlamentare del M5S**", recita: "I parlamentari del M5S riuniti, senza distinzione tra Camera e Senato, potranno per palesi violazioni del Codice di Comportamento, proporre l'espulsione di un parlamentare del M5S a maggioranza".

Pertanto, è di tutta evidenza come il Sen. Marino Mastrangeli **non abbia commesso alcuna "palese violazione"**, avendo esclusivamente rilasciato interviste televisive, che nulla hanno a che vedere con i "talk show", nei quali vi è un'interazione tra gli ospiti in studio, con dibattiti, confronti e contraddittorio su domande e risposte tra quest'ultimi, e di cui non vi è traccia nel caso di specie, essendosi - su sua esplicita richiesta ed al fine di non violare il succitato Codice - sempre limitato a rispondere, **in collegamento dall'esterno dello studio**, a domande del giornalista o del conduttore.

Peraltro, la proposta di espulsione del Sen. Marino Mastrangeli per palese violazione del Codice di comportamento risulta ulteriormente infondata, poiché "**Evitare**" **non costituisce un divieto**, comportando, di conseguenza, che l'eventuale partecipazione ad un talk show televisivo è, quindi, lasciata alla valutazione discrezionale del singolo parlamentare, in base alle proprie prerogative e funzioni previste dalla Costituzione.

3. Legittimità del comportamento del Sen. Marino Mastrangeli in base alle sue prerogative costituzionali di cittadino e parlamentare.

La libertà di manifestazione del pensiero ha ricevuto garanzia costituzionale nell'art. 21 Cost., che al primo comma prescrive: "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*".

Fra tutte le libertà garantite in Costituzione, si ritiene comunemente che quella in esame sia la fondamentale, la **pietra angolare dell'ordine democratico**.

Se di una libertà fondamentale può parlarsi, questa è la libertà di esprimere le proprie idee e cercare in ogni modo di divulgarle.

La libertà di pensiero e la sua manifestazione ha dunque **un valore centrale in un ordinamento democratico**, al cui corretto funzionamento concorre come presupposto e condizione di ogni altro istituto.

L'interpretazione dell'art. 21 della Costituzione dà luogo ai seguenti principi:

- i **oggetti titolari del diritto** sono "**tutti**", cioè sia **cittadini** che **stranieri**, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali.
- peraltro, i **membri del Parlamento** godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi "*non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*" (istituto dell'**insindacabilità**).
- il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.

- **libertà di informare**, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero).
- **libertà di essere informati**, o libertà "passiva" di informazione, a corollario del suddetto principio.

Pertanto, la libertà di informare e la libertà di essere informati determinano il c.d. diritto all'informazione.

Per quanto sopra esposto, il comportamento del Sen. Marino Mastrangeli è stato, quindi, conforme al Codice di Comportamento, al suddetto Statuto ed in aderenza ai principi stabiliti dalle norme costituzionali.

* * *


Pertanto, il Sen. Marino Mastrangeli, ut supra rappresentanto, assistito e difeso,

CHIEDE


la revoca della proposta di espulsione del Sen. Marino Mastrangeli, siccome invalida, illegittima, oltre che infondata.

Roma, 23 aprile 2013

Avv. Luigi Piccarozzi



Avv. Roberto Ricci



Sen. Marino Mastrangeli

